

AVV. MICHELA PIGNATELLI
VIA A. SCIESA 18/2 A – B
40132 BOLOGNA
TEL: 0516415709; FAX: 0516412775;
PEC: MICHELA.PIGNATELLI@ORDINEAVVOCATIBOPEC.IT

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO

- Sede di Roma -

RICORSO

Nell'interesse di: Mario Petrulli, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 12.10.1973, residente in Bova Marina (RC), alla via Fondo Amigdalà snc, C.F.: PTRMRA73R12F112R, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto, dall' Avv. Michela Pignatelli (C.F.: PGNMHL81B43E205S, pec: michela.pignatelli@ordineavvocatibopec.it, fax: 0516412775), elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec michela.pignatelli@ordineavvocatibopec.it, nonché presso il Suo Studio in Bologna, alla via Amatore Sciesa 18/2 a - b

- Ricorrente -

Nei confronti di: Ministero dell'Istruzione, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato *ex lege*

- Resistente -

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DELLE MISURE CAUTELARI
RITENUTE PIU' OPPORTUNE**

Del Decreto, Registro Decreti R. 0000112 adottato dal Ministero dell'Istruzione in data 06.05.2022, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2022, in particolare dell'art. 7 lett e) del medesimo, secondo cui *“L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula del contratto”*, di tutti gli atti presupposti, connessi o comunque consequenziali

**** *

IN FATTO

Con Decreto Registro Decreti R. 0000112, il Ministero dell'Istruzione disciplinava le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6 – bis e 6 - ter della legge n. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per l'inserimento nella prima fascia delle GPS, formate per il biennio 2022/2023 e 2023/2024.

Il ricorrente, in data 24 maggio 2022 inoltrava domanda di inserimento con per l'inserimento nelle graduatorie GPS con riserva, sia per il posto comune, per la classe di concorso A046, sia per il sostegno ADSS, domanda protocollata presso il Registro Ufficiale I con protocollo n. 7287218. Infatti, il Ministero dell'Istruzione consentiva espressamente la possibilità di inserimento nelle graduatorie GPS con riserva.

E tuttavia, pur ammettendo l'inclusione nelle graduatorie con riserva, il medesimo Ministero, di fatto, escludeva i partecipanti con riserva, considerato che per costoro non vi era la possibilità di stipulare il contratto di insegnamento.

In particolare, per quanto di interesse in questa sede, il Ministero dell'Istruzione disponeva all'art. 7, lett. e) del decreto n. 112/2022 che *“qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula del contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria sulla base dei titoli posseduti pleno iure”*.

La clausola oggetto della presente impugnazione ha portata immediatamente escludente e lesiva, poiché impedisce, pur consentendo l'inserimento nella graduatoria, la possibilità di conseguimento del bene della vita, consistente nella stipulazione del contratto. Infatti, tale clausola risulta lesiva dell'interesse del ricorrente alla stipulazione del contratto per l'insegnamento sia sul posto comune, per la classe di concorso A046, sia per l'insegnamento per il sostegno ADSS. Il Prof. Mario Petrulli, infatti, è attualmente titolare, per quel che riguarda

il posto comune, di riconoscimento del titolo acquisito all'estero (decreto dipartimentale 896/2022), subordinato all'espletamento delle misure compensative, che avverrà a far data da settembre 2022; è altresì, destinatario dell'ordinanza cautelare n. 2785/2022 relativa al giudizio R.G. 3466/2022 pendente innanzi al Tar Lazio, sez IV bis, con la quale sono state accolte le richieste cautelari formulate dal ricorrente, con riferimento al titolo abilitativo ASDD per il sostegno e con fissazione di udienza per il merito al 24.01.2023. Inoltre, il medesimo ha stipulato per due anni consecutivi il contratto di insegnamento per le GPS di I fascia per il sostegno.

Tali misure, consentono al ricorrente, in forza dell'art. 7 lett. e) del decreto 112/2022 di inserirsi nelle graduatorie GPS e, tuttavia, sempre in base al provvedimento impugnato, gli precludono la possibilità di stipulazione del contratto, seppure con riserva, con ciò annientando l'effetto della riserva stessa.

Il provvedimento impugnato è *in parte qua* illegittimo per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELLE REGOLE PROCESSUALI IN MATERIA DI INSERIMENTO CON RISERVA – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Come sopra anticipato, l'Ordinanza n. 112/2022, oggetto della presente impugnazione, è illegittima in quanto violativa della funzione espletata dall'inserimento con riserva nelle procedure concorsuali, annientandola.

Infatti, l'ammissione con riserva alle procedure concorsuali è volta a non sacrificare l'interesse del concorrente che è quello al conseguimento del bene della vita finale, rappresentato nel caso di specie, dall'ottenimento del contratto per l'insegnamento a tempo determinato nell'anno scolastico 2022 – 2023 e nel successivo anno scolastico 2023 - 2024. Tale interesse verrebbe irrimediabilmente compromesso, se venisse impedita l'assunzione in ragione della riserva.

Sul punto, è opportuno precisare che gli effetti della tutela cautelare sono di natura strumentale e interinale rispetto alla decisione finale e sono volti a evitare che l'interesse azionato sia compromesso dalla durata del processo.

In ragione di quanto sopra, l'ammissione con riserva è da considerare come provvedimento ampliativo a carattere provvisorio, che pur sottoposto alla condizione risolutiva del rigetto nel merito del ricorso, non comporta una *deminutio* delle facoltà inerenti il provvedimento. In sostanza, l'ammissione con riserva incide solo sulla stabilità degli effetti, potendo questi essere caducati dal successivo svolgimento del giudizio, ma garantisce, fino alla decisione di merito, la piena tutela della situazione controversa. In caso contrario, infatti, verrebbe frustrato l'interesse azionato che, pur avendo ottenuto una decisione cautelare favorevole, non potrebbe essere esercitato nel pieno delle sue facoltà.

L'indirizzo consolidato della giurisprudenza sul punto stabilisce, infatti, che: *“l’inserimento di un candidato in un concorso nella graduatoria “con riserva”, dev’essere inteso nel senso che l’insegnamento stesso è subordinato alla condizione risolutiva del rigetto, da parte del Tribunale, del ricorso nel merito, non potendosi invece ritenere che l’iscrizione “ con riserva”, ancorché in una posizione di graduatoria utile per la nomina, inibisca il conseguimento di quest’ultima; se così fosse, il provvedimento cautelare verrebbe privato della sua utilità posto che l’interessato, a questo punto, non otterrebbe la nomina e, quindi, proprio il risultato sostanziale auspicato e giurisdizionalmente perseguito. L’ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato ha carattere strumentale rispetto alla decisione finale, essendo teleologicamente orientata alla temporanea salvaguardia della posizione soggettiva del ricorrente, onde consentirgli di trarre, in via anticipata, la medesima utilità sostanziale della sentenza di merito”*. (Tar Lazio, sez III bis n. 3137/2020; Tar Lazio, sez III bis n. 13461/2003).

E in tal senso e sulla medesima vicenda si è pronunciato il Tar Lazio, sez IV bis con ordinanza n. 4036/2022 che, nel sospendere l'ordinanza n. 112/2022 ha chiarito che: *l’ordinanza 112/2022, nella parte in cui dispone che l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula del contratto, reca, nelle more della decisione di merito, un pregiudizio grave e irreparabile alle aspettative dei ricorrenti*.

E non è possibile pervenire a diverse conclusioni per il riconoscimento del titolo subordinato all'espletamento delle misure compensative di 300 ore. Anche in questo caso, infatti, vi sarebbe una illegittima preclusione alla stipulazione del

contratto, in ragione delle tempistiche imposte dall'amministrazione per il riconoscimento definitivo del titolo.

Per le motivazioni sopra esposte il provvedimento impugnato deve essere annullato.

**** *

ISTANZA CAUTELARE

In via cautelare si chiede a Codesto Ecc. mo Tribunale amministrativo regionale di sospendere il provvedimento impugnato o, comunque, di adottare il provvedimento cautelare ritenuto più opportuno, volte a consentire la stipulazione del contratto di insegnamento a tempo determinato.

Quanto al *fumus boni iuris*, lo stesso appare chiaramente dimostrato dai motivi di ricorso e non ha bisogno di ulteriori illustrazioni.

In relazione al *periculum in mora*, come ampiamente argomentato nella narrativa in fatto e in diritto, si deduce che il ricorrente nelle more del giudizio di merito perderebbe la possibilità di stipulare un contratto quale insegnante di sostegno in prima fascia, o quale insegnante su posto comune in prima fascia, così dequotando gli effetti prodotti dall'inserimento con riserva.

Inoltre, l'omessa assunzione, avrebbe quale ulteriore conseguenza quella di impedire la continuità di punteggio nel percorso lavorativo che risulterebbe interrotto in ragione della clausola impeditiva della stipulazione del contratto.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, previa concessione delle misure cautelari.

Con condanna alle spese.

Si allegano:

1. Ordinanza Ministeriale n. 112/2022;
2. decreto dipartimentale 896/2022;
3. ordinanza cautelare n. 2785/2022;

4. Domanda di inserimento nelle GPS Registro Ufficiale I. 7287218 del 24/5/2022;
5. Contratto di insegnamento A.S. 2020/2021;
6. Contratto di insegnamento A.S. 2021/2022.

Il sottoscritto Avv. Michela Pignatelli, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/02 dichiara che l'importo del contributo unificato dovuto e versato è pari ad € 650,00.

Salvis iuribus

Bologna – Roma 27 giugno 2022

Avv. Michela Pignatelli